

AULA 'A'



27240.14

22 DIC. 2014

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL - ESSENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11102/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 27240

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PAOLO STILE

- Presidente - Ud. 05/11/2014

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS

- Consigliere - PU

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Consigliere -

Dott. GIULIO MAISANO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11102-2012 proposto da:

G S.P.A. C.F. X , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MARGHERITA CAGGESE,
giusta delega in atti;

2014

3296

- ricorrente -

contro

DB

C.F. X

;

- intimata -

avverso la sentenza n. 430/2011 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 28/10/2011 r.g.n. 195/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 ottobre 2011 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del tribunale di Bergamo dell'11 marzo 2010 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per inidoneità fisica alle mansioni, intimato dalla G s.p.a. a DB in data 6 maggio 2004, e la società era stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento, a titolo di risarcimento, delle retribuzioni maturate alla data del recesso a quella della reintegra. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, sulla base della documentazione e delle deposizioni in atti, non era affatto incontestata l'inidoneità della lavoratrice a svolgere mansioni che imponessero la posizione eretta, risultando invece un'indicazione per la lavoratrice di alternare la posizione eretta con quella seduta e la possibilità di svolgere le proprie mansioni anche seduta. Inoltre la Corte bresciana si è fondata sulla consulenza tecnica medico legale d'ufficio che ha considerato le mansioni a cui era addetta la D e la possibilità di svolgerle anche seduta, riferendo la propria valutazione all'epoca del licenziamento. Inoltre la Corte territoriale ha considerato pure le prove testimoniali che hanno confermato come le mansioni a cui era adibita la D venivano concretamente svolte anche seduti. In ordine al profilo risarcitorio il giudice dell'appello ha considerato che non sussistono circostanze che abbiano tratto in inganno la società tali da potersi ravvisare gli estremi del licenziamento incolpevole.

La G propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a quattro motivi.

La D è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1



Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., e omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare la ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che la ricorrente aveva affermato che la circostanza per cui la D non poteva tenere la posizione eretta era incontestata, in realtà la stessa ricorrente aveva riconosciuto la possibilità della lavoratrice di alternare la posizione eretta con quella seduta, ma la circostanza controversa e contestata era costituita dalla compatibilità della situazione fisica della D con le mansioni a cui era addetta.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 61, 62, 116, 195, 196, 201, 437 e 441 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. e omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si contesta la valutazione del CTU in ordine alla riconosciuta idoneità della lavoratrice a svolgere le mansioni di operaia addetta alla macchina taglierina a secco.

Con il terzo motivo si assume violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si afferma che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento riguardo all'idoneità della D a svolgere le mansioni a cui era addetta esclusivamente sugli accertamenti tecnici svolti dalla ASL e dal CTU senza considerare le prove testimoniali che comproverebbero l'impossibilità di svolgere seduti le mansioni in questione.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 18 della legge 300 del 1970, 1218, 1227, 1256, 1436 e 1464 cod. civ., 1 e 3 della legge 604 del 1966, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., e omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza degli estremi del licenziamento incolpevole sulla base dell'erroneo presupposto per cui i testi avrebbero confermato che i dipendenti hanno lavorato alla macchina a cui era addetta la ricorrente, anche seduti, e non avrebbe considerato la circostanza documentata secondo cui la D si sarebbe rifiutata di sottoporsi agli accertamenti medici richiesti nei suoi confronti.

I primi tre motivi di ricorso lamentano vizi di motivazione in relazione a tre valutazioni operate dalla Corte territoriale riguardo, rispettivamente, alla compatibilità della situazione fisica della D con le mansioni a cui era addetta, alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, ed all'idoneità della stessa lavoratrice allo svolgimento delle mansioni assegnatele. Su tali punti, peraltro già proposti in sede di appello, la Corte bresciana ha ampiamente motivato confrontando le deposizioni testimoniali assunte e relative alle modalità di svolgimento delle mansioni, la relazione del consulente tecnico d'ufficio in merito alla necessità della D di alternare la posizione eretta con quella seduta, e valutando le diverse risultanze probatorie al fine di stabilire la compatibilità delle condizioni fisiche della lavoratrice con le mansioni di addetta alla taglierina. Tali valutazioni, congruamente e logicamente motivate, non possono essere rivisitate in sede di legittimità, per cui tali motivi di doglianza per vizio di motivazione devono essere rigettati.

Parimente infondato è il quarto motivo. La stessa Corte territoriale, rifacendosi alle considerazioni svolte per affermare la detta compatibilità

delle condizioni fisiche della lavoratrice con le mansioni assegnatele, ha valutato insussistente il presupposto per il riconoscimento del cosiddetto licenziamento incolpevole, considerando, in particolare, gli accertamenti tecnici della ASL e le deposizioni testimoniali assunte. Anche con riguardo alla sussistenza dell'ipotesi dell'art. 18 della legge 300 del 1970 per il caso licenziamento incolpevole e conseguente riconoscimento del danno nella misura minima prevista, le considerazioni svolte dal giudice dell'appello sono compiute e logiche, e la valutazione relativa non può essere riconsiderata in sede di legittimità.

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l'unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

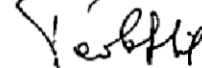
Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 22 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

